Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Sabato, 12 ottobre 1935 - Anno XIII** — **Numero 239**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 12 OTTOBRE 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Ministero delle Finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco delle iscrizioni unitarie di 100 lire di capitale nominale, appartenenti alla 61ª serie del prestito redimibile 3,50 per cento, emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995, alle quali sono stati assegnati premi della estrazione eseguita presso la Direzione generale del Debito pubblico nel giorno 10 ottobre 1935-XIII a norma del decreto Ministeriale 27 settembre 1935-XIII, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 1° ottobre 1935-XIII, n. 229.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1757.
Norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario per gli affari esteri e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese e il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale, del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo sono approvati con decreto dei Ministri per gli affari esteri e per le finanze.

Art. 2.

Il Governatore del Possedimento ha facoltà:

a) di apportare variazioni allo stato di previsione dell'entrata;

b) di trasportare fondi dall'uno all'altro degli articoli di spesa;

c) di aumentare lo stanziamento degli articoli di spesa nei limiti delle maggiori entrate effettive riscosse in confronto alle previsioni del bilancio.

I trasporti di fondi dalla parte straordinaria a quella ordinaria del bilancio e gli aumenti di stanziamento per spese generali, o per indennità o compensi al personale, eccettuati gli stipendi e gli assegni fissi, sono però disposti nelle forme di cui al precedente art. 1.

Delle variazioni di bilancio disposte ai sensi del presente articolo il Governatore dà immediata comunicazione ai Ministri per gli affari esteri e per le finanze.

Art. 3.

Presso il Governo del Possedimento è costituito un Ufficio di ragioneria, sottoposto alla vigilanza della Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri.

Detto Ufficio di ragioneria dipende dal Ministero delle finanze e ad esso sono applicabili le norme che regolano il funzionamento delle Ragionerie centrali dipendenti dal Ministero medesimo.

Il Ministro per le finanze segue l'andamento della gestione anche a mezzo di speciali ispezioni.

Art. 4.

L'Ufficio di ragioneria del Possedimento è diretto da un capo ragioniere personalmente responsabile anche di fronte al Governatore.

Il capo ragioniere è nominato dal Ministro per le finanze d'accordo con il Ministro per gli affari esteri.

Nel caso in cui il capo ragioniere non creda di apporre il visto ad un atto d'impegno o di pagamento, ne riferisce direttamente al Governatore, il quale, se giudichi che l'atto debba aver corso, ne dà ordine scritto al capo ragioniere che deve eseguirlo.

L'ordine non può essere dato se la spesa eccede lo stanziamento, o sia da imputare ad articolo diverso o sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o viceversa.

L'ordine è unito all'atto a cura del capo ragioniere che ne dà comunicazione al Ministro per le finanze.

Per accertare la regolarità della gestione delle entrate, delle spese, delle casse, dei magazzini e del patrimonio, il capo ragioniere esegue, o dispone, periodiche ispezioni, avvalendosi, con l'assenso del Governatore, anche di personale appartenente ad altri uffici.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 1 del presente decreto il Governatore del Possedimento farà pervenire al Ministero degli affari esteri, entro il 15 ottobre di ciascun anno:

a) il progetto di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario che avrà inizio col 1° luglio successivo;

b) il conto consuntivo, finanziario e patrimoniale, dell'esercizio finanziario chiuso al 30 del precedente mese di giugno.

Il Ministero degli affari esteri comunicherà a quello delle finanze il bilancio di previsione e il conto consuntivo di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, entro il mese di ottobre di ogni anno.

Art. 6.

Con decreti Reali, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri, saranno approvati:

a) l'ordinamento amministrativo e contabile del Possedimento, per quanto non previsto dal presente decreto;

b) le norme da applicarsi per il personale, di qualsiasi categoria, assegnato, comandato, o da assumere in servizio nel Possedimento medesimo.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione, eccettuati gli articoli 1, 2 e 5 i quali hanno effetto dall'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 8.

Con ulteriori provvedimenti sarà disposto:

a) per la formazione e l'esame dei rendiconti riferibili alle gestioni 1935-36 e precedenti;

b) per la presentazione al Parlamento del conto consuntivo della gestione finanziaria e patrimoniale del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 28. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 19 settembre 1935-XIII, n. 1758.
Trattenimento alle armi dei militari nati nel 1914 o arruolati con la classe 1914.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per speciali esigenze di servizio tutti i militari nati nel 1914 od in anni precedenti, arruolati con la classe 1914, che abbiano compiuto o che compiranno la ferma di leva o quella volontariamente assunta, continueranno a prestare servizio, quali trattenuti, fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 26. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 19 settembre 1935-XIII, n. 1759.
Richiamo alle armi per mobilitazione di sottufficiali e militari di truppa, specialità controaerei e fotoelettricisti, delle classi 1909, 1910 e 1912.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificato dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi, per mobilitazione, i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, appartenenti all'arma di artiglieria, residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa della specialità controaerei delle classi 1910, 1912, nonchè della classe 1909, limitatamente, per quest'ultima classe, a quelli in forza ai distretti della Sicilia e della Sardegna;

b) sottufficiali e militari di truppa della specialità fotoelettricisti delle classi 1909, 1910 e 1912.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 27. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1760.

Emissione di speciali francobolli di propaganda del 1° Salone internazionale aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1153, concernente le norme per disciplinare la emissione di carte valori postali commemorative;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli per propaganda e ricordo del 1° Salone internazionale aeronautico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli nei valori da centesimi 20, 30, 50 e da lire 1,25 a ricordo del 1° Salone internazionale aeronautico validi per la francatura delle corrispondenze impostate nell'interno del Regno.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente Nostro decreto hanno le caratteristiche sotto indicate:

Sono stampati col sistema fotocalcografico, nel formato dei francobolli « espresso ».

A) I valori da centesimi 20 e 30, nei colori rispettivamente rosso e bruno, simboleggiano la potenza dell'Ala Littoria risorta per volere del Fascismo, in una fusione sintetica di apparecchi sprizzanti dal Fascio.

In essi la vignetta è disposta orizzontalmente. In alto, a sinistra di chi guarda, figura lo Stemma dello Stato; al centro la leggenda « Poste Italiane », a destra l'indicazione del valore ed in basso, a destra, la leggenda « 1° Salone aeronautico internazionale ». Come fondo di questa leggenda figura l'indicazione del XIII Annuale Fascista.

B) I valori da L. 0,50 ed 1,25, nei colori, rispettivamente, violetto ed azzurro, riproducono la testa di Leonardo da Vinci, sorvolata da uno sciame di velivoli, incorniciata da due Fasci Littori.

La vignetta è disposta verticalmente ed in alto figura la leggenda « Salone internazionale aeronautica - Milano - XIII »; in basso lo Stemma dello Stato sovrapposto ad un nastro decorativo, due targhe laterali contenenti l'indicazione del valore e fra queste la leggenda « Poste italiane ».

Art. 3.

L'Ente fiera di Milano, organizzatore del 1° Salone internazionale aeronautico concorrerà alle spese di fabbricazione dei francobolli di cui ai precedenti articoli, col versamento di L. 7200 da effettuarsi al Provveditorato generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 365, foglio 38. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1761.

Emissione di speciali francobolli commemorativi del Primo Centenario Belliniano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1153, concernente le norme per disciplinare la emissione di carte valori postali commemorative;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli commemorativi del centenario di Vincenzo Bellini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi del centenario di Vincenzo Bellini nei seguenti valori:

A) pel pagamento delle tasse postali in genere da L. 0,20 - 0,30 - 0,50 - 1,25 - 1,75 (+ 1 di sopraprezzo) - 2,75 (+ 2 di sopraprezzo);

B) pel pagamento delle sopratasse di trasporto aereo da L. 0,25 - 0,50 - 0,60 - 1 (+ 1 di sopraprezzo) - 5 (+ 2 di sopraprezzo).

Art. 2.

I francobolli commemorativi del centenario di Vincenzo Bellini hanno le caratteristiche sottoindicate e saranno validi fino al 30 settembre 1936, ma la loro vendita da parte degli uffici postali cesserà il 1° aprile detto anno.

Essi non saranno ammessi al cambio.

Sono tutti stampati col sistema fotocalcografico su carta filigranata e nel formato, pel disegno, di mm. 37 x 21.

Nel gruppo di cui alla lettera *A*:

I valori da cent. 20 (nel colore rosso) 30 (nel bruno) 50 (nel violetto) e da L. 1,25 (nell'azzurro) presentano l'effige di Vincenzo Bellini, a mezzo busto, le date 1835/1935, al centro, lo Stemma d'Italia e la leggenda « Poste italiane » in alto, l'indicazione del valore e la dicitura « 1° Centenario Belliniano » in basso.

Il valore da L. 1,75 (+ 1) stampato nel colore arancio, presenta la spinetta adoperata dal grande musicista con simbolica figurazione di due mani che traggono accordi dallo

strumento, in alto lo Stemma d'Italia e la leggenda « Poste italiane, 1° Centenario Belliniano 1835-1935 » ed in basso, a destra, l'indicazione del valore.

Il valore da L. 2,75 (+ 2) stampato nel colore oliva, riproduce la casa natale del Bellini, in alto lo Stemma d'Italia e la leggenda « Poste italiane », in basso l'indicazione del valore e la leggenda « 1° Centenario Belliniano 1835-1935 ».

Nel gruppo di cui alla lettera *B*:

I valori da centesimi 25 (nel colore giallo) 50 (nel bruno) e 60 (nel rosso) presentano un angelo alato che suona la lira, in alto l'astro luminoso del genio sulla vasta distesa delle onde del mare ed a sinistra lo Stemma d'Italia, la leggenda « Italia Posta Aerea - 1° Centenario Belliniano 1835-1935 » e l'indicazione del valore.

Il valore da L. 1 (+1) stampato nel colore viola, presenta due angeli musicanti e, nello sfondo stellato, una fiammella che, simboleggiante il genio, sale al cielo; in alto lo Stemma d'Italia e la leggenda « Italia Posta Aerea » a sinistra, e la dicitura « 1° Centenario Belliniano 1835-1935 » nonchè l'indicazione del valore a destra.

Il valore da L. 5 (+2) stampato nel colore verde chiaro, presenta una scena dell'opera la Sonnambula, mentre la sonnambula attraversa un ponticello, in basso; lo Stemma d'Italia a sinistra, l'indicazione del valore a destra ed al centro la leggenda « Italia Posta Aerea - 1° Centenario Belliniano 1835-1935 ».

Art. 3.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a stipulare col Comitato esecutivo catanese per la celebrazione del centenario di Vincenzo Bellini, una convenzione per regolare i rapporti inerenti alla emissione dei francobolli di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 37. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1762.
Istituzione del « Centro di alti studi di guerra marittima ».

N. 1762. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, viene istituito il « Centro di alti studi di guerra marittima ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1763.
Approvazione di nuove norme sugli Alti comandi della Regia marina.

N. 1763. R. decreto-legge 26 settembre 1935, col quale, sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, vengono approvate nuove norme sugli Alti comandi della Regia marina.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1935-XIII.
Prezzo dei preparati chinacei venduti alla rinfusa in scatole di latta da 100 grammi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge dell'8 marzo 1934-XII, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico, e quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente;

Visto il decreto interministeriale n. 03-6821 del 27 ottobre 1934;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

A partire dal 1° settembre 1935, sui prezzi in vigore dei preparati chinacei in compresse (bisolfato semplice od inzuccherato, idroclorato e bicloridrato) per la cessione agli Enti pubblici, verrà accordato un abbuono di L. 15 al chilogrammo se la somministrazione del farmaco sarà fatta mediante condizionamento alla rinfusa in scatole di latta da gr. 100.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari dell'interno*:
BUFFARINI.

(4452)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1935-XIII.
Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi ad assumere la liquidazione della Banca popolare cooperativa di Nereto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, è autorizzata ad assumere la liquidazione della Banca popolare cooperativa di Nereto e a mantenere, per la sola durata delle relative operazioni e limitatamente ad esse un proprio ufficio in Nereto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

(4451)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 828 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Complojer Carlo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Genesio Atesino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Complojer Carlo di Francesco e fu Kerschbaumer Maria, nato a Bolzano il 4 dicembre 1870, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Complojer in « Comploi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Gaier Anna fu Sebastiano ed ai figli Maria e Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(3715)

N. 835 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Acherer Ermanno;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gais e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Acherer Ermanno di Floriano e Elsler Maria, nato a Brunico il 1° aprile 1902, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Acherer in « Aquini ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pfitscher Teresa fu Giuseppe ed ai figli Ermanno, Arturo ed Erta.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(3716)

N. 1006 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Schweigl Maria vedova Gufler;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senzo che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Schweigl Maria ved. Gufler fu Giacomo e Platter Maria, nata a Moso in Passiria il 12 giugno 1888, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gufler in « Covoli ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Emerenzia, Edoardo e Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(3717)

N. 987 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ellemunter Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ellemunter Giuseppe di Mattia e Ellecosta Crescenzia, nato a Marebbe il 18 marzo 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ellemunter in « Ellemunt ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Willeit Maria di Giovanni ed ai figli Genoveffa, Anna, Giovanni, Maria, Mattia ed Oliva.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3718)

N. 810 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gasser Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gasser Giuseppe di Giuseppe e Zenleser Elisabetta, nato a Innsbruck il 25 ottobre 1884, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gasser in « Grassi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Theiner Maria di Rosa ed al figlio Giovanni Andrea.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3719)

N. 965 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Unterweger Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senzo che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Unterweger Giuseppe fu Giovanni e Goeller Anna, nato a Sarentino il 26 aprile 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Unterweger in « Sottovia ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Prast Anna di Giuseppe ed ai figli Anna, Zita e Carolina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3720)

N. 837 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Holzer Teresa;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monguelfo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Holzer Teresa di Cristiano e Winkler Rosa, nata a Monguelfo il 18 ottobre 1909, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Holzer in « Dalbosco ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma tialiana anche ai figli Emerico e Rosstrude.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214.

Media dei cambi e dei titoli del 10 ottobre 1935-XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,33
Inghilterra (Sterlina)	60,40
Francia (Franco)	81,10
Svizzera (Franco)	400,50
Argentina (Peso carta)	3,35
Belgio (Belga)	2,0775
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	51,05
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9358
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2987
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	168,30
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,875
Id. 3,50 % (1902)	68,375
Id. 3 % lordo	50,475
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	67,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	80,125
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,20
Id. id. 5 % id. 1941	93,325
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	82,175
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84,45

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

76ª Estrazione delle cartelle 4 per cento di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 5 della parte 2ª, libro 2, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 5 novembre 1935-XIV, cominciando alle ore 9, si procederà, in una sala a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso in via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle tre urne contenenti le cartelle ordinarie 4 per cento vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 10.451 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire duemilioninovantamiladuecento (L. 2.090.200) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel 2° semestre 1935, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 122,65, restano disponibili L. 169,26 da conteggiarsi nell'estrazione del 1° semestre 1936;

b) estrazione a sorte, dalla seconda urna, di schede in rappresentanza di n. 4056 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire ottocentoundicimiladuecento (L. 811.200) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità con scadenza nel 2° semestre 1935, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 93,26, restano disponibili L. 196,33 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1936;

c) estrazione a sorte, dalla terza urna, di schede in rappresentanza di n. 3995 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire settecentonovantanovemila (L. 799.000) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel 2° semestre 1935 avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 56,69, restano disponibili L. 12,95 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1936.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 75ª estrazione (maggio 1935) e rimborsati.

Alle operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, addì 1° ottobre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: BONANNI.

(4453)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 25029 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Baruffaldi Severino fu Giorgio — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 7 — Numero del certificato provvisorio: 5479 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Manconi Francesco Maria — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 57905 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Pirozzi Antonio fu Giovanni — Capitale: L. 400.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 luglio 1935 Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2942)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Roma.

Con decreto Ministeriale in data 23 settembre 1935-XIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto delle case popolari un terreno sito in Roma sul quale fu già costruito il fabbricato per il Centro di assistenza maternità e infanzia pel quartiere Monte Sacro.

(3414)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.